

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 17 del 24-04-2024

Supplemento n. 108

mercoledì, 24 aprile 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sommario | 2 |
| SEZIONE II | 3 |
| ATTI DEGLI ENTI LOCALI | |
| - Statuti | 4 |
| COMUNE DI EMPOLI (Firenze) | |
| STATUTO. Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 131 del 17/10/2002. Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 22/21/2008 e con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2024. | |
| | 4 |

SEZIONE II





STATUTO

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 131 del 17/10/2002

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 22/21/2008 e con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2024.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Disposizioni generali

1. La Comunità di Empoli, costituitasi in libero Comune nell'anno 1774, è autonoma.
2. La Comunità locale, attraverso il proprio ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico- amministrativa del Comune. Realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.
3. Il Comune di Empoli ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie. Ripudia ogni forma di violenza esercitata contro popoli e individui. e persegue e promuove la cultura della pace, della giustizia e della cooperazione tra i popoli e assume le diversità di sesso, cultura e convinzioni ideali e religiose come valori e risorse su cui costruire una Società libera, democratica e socialmente equa.
4. Il Comune di Empoli si riconosce integralmente nei valori di democrazia, di solidarietà sociale e di convivenza civile posti a fondamento della Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza al nazifascismo. Bandisce ogni forma di dittatura e di totalitarismo perseguita per l'affermazione di principi politici, religiosi e filosofici, come ripudia ogni altra forma di limitazione delle libertà individuali e collettive. Ripudia e condanna, inoltre, ogni forma di intolleranza, violenza, odio e discriminazione.
5. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale equoordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto

fra il Comune, la Città Metropolitana, la Regione e gli enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione degli Organi e degli Enti pubblici statali operanti sul proprio territorio.

6. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.

7. Nell'ambito delle leggi, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità, il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria.

8. Il Comune promuove e assicura lo sviluppo e la diffusione dei valori culturali, sociali, politici e della tradizione popolare che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizione. La città si impegna convintamente per lo sviluppo di iniziative e percorsi per la memoria storica cittadina ed opera per conservare i valori più elevati nel processo di sviluppo e rinnovamento, esprimendo l'identità e i caratteri propri della società che lo compone.

9. Il Comune riconosce il diritto alle pari opportunità tra donna e uomo. Riconosce le esperienze delle donne come parte fondamentale del proprio patrimonio storico e culturale e valorizza le differenze di genere nel pensiero, nelle esperienze, nelle esigenze e nei bisogni. Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso l'individuazione di tempi e modalità dell'organizzazione della vita cittadina, adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il Comune si impegna a promuovere nella comunicazione istituzionale e nei documenti e atti amministrativi l'uso di un linguaggio non discriminatorio e attento alle differenze di genere.

10. Il Comune riconosce pari dignità e diritti alle famiglie costituite tramite i matrimoni civili e religiosi, le unioni civili e le coppie di fatto, nel pieno rispetto delle differenze culturali. Il Comune tutela gli individui e valorizza e sostiene la famiglia come risorsa per l'intera comunità.

Il Comune di Empoli promuove servizi di supporto all'infanzia e strumenti di supporto alle famiglie.

11. Il Comune di Empoli si impegna a tutelare i diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti sanciti nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, i cui quattro principi generali per l'interpretazione e l'attuazione di tutti i diritti dei minorenni sono: non discriminazione, superiore interesse, diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, partecipazione e ascolto delle opinioni del minorenne. In particolare il Comune di Empoli si impegna a promuovere per "ogni minorenne capace di formare le proprie opinioni, il diritto di esprimerle liberamente su tutte le questioni che lo riguardano e che queste vengano debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità", seguendo l'interpretazione fornita nel Commento generale n.12 sul diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, pubblicato dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia il 20 luglio 2009.

12. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono e accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio e assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini.

Le istituzioni cittadine promuovono e sostengono tutti gli sforzi e le iniziative volte a sviluppare nella cittadinanza sensibilità ecologica e rispetto per l'ambiente.

L'educazione deve avere un ruolo fondamentale per la formazione di cittadini sensibili alle tematiche ambientali e consapevoli dei danni provocati da azioni contro l'ambiente.

Il Comune si impegna, inoltre, a garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile fondato sulla salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio e del paesaggio.

Il Comune di Empoli promuove l'economia circolare, quale modello economico volto a ridurre al minimo la produzione di rifiuti.

13. Il Comune di Empoli:

- riconosce come valori per la comunità il volontariato, la cooperazione e l'associazionismo, quali realtà fondamentali per la tenuta del tessuto sociale e per lo sviluppo della civile convivenza e ne favorisce l'attività e lo sviluppo.
- ritiene la presenza dei volontari una risorsa fondamentale per la comunità e individua nelle attività di volontariato un importante percorso di crescita e formazione per i cittadini, in particolare per i più giovani.
- riconosce la cooperazione sociale e ne favorisce la funzione e la crescita, ne considera la presenza e lo sviluppo nel suo territorio come una delle condizioni economiche e sociali per favorire il diritto al lavoro per i cittadini in condizione di diversa abilità e difficoltà sociale.

14. Il Comune di Empoli riconosce e tutela i diritti degli animali. Si attiva per promuovere la cultura del rispetto degli animali.

Il Comune assume la tutela e la promozione dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, anche come valore primario per la qualità della vita e indirizza tutti i suoi atti verso uno sviluppo eco-sostenibile.

15. Il Comune di Empoli riconosce e garantisce i diritti della persona, anche nella dimensione digitale.

Riconosce il valore di ogni uomo, come singolo e nella società, e condanna ogni forma di discriminazione nei suoi confronti.

Il Comune assume come obiettivo primario della propria azione politico amministrativa la tutela dei diritti e la promozione di interventi a favore delle fasce di popolazione più svantaggiate, tutelando la salute e la vita rispetto e la valorizzazione delle diverse culture e soggettività che nella città convivono.

Il Comune di Empoli garantisce i diritti delle persone con disabilità, delle persone anziane, dei minori, delle persone in disagio socio-economico ed esistenziale. Si impegna a garantire loro una vita indipendente, la cittadinanza attiva, servizi sociali.

16. Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali, di rendere economico e perequato, secondo i criteri costituzionali, il concorso finanziario per le stesse richieste.

17. Il Comune promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli altri enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali ed

economiche e sociali omogenee che, integrano la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

18. Il Comune di Empoli fonda il proprio operato sui valori della Costituzione italiana, dei Trattati istitutivi dell'Unione europea.

Il Comune si ispira ai valori ed ai principi della "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" ed opera, nel rispetto dei valori democratici che caratterizzano le tradizioni nazionali ed europee, per l'incontro, il dialogo e la pari dignità dei valori culturali e religiosi.

19. Il Comune di Empoli riconosce e condivide i valori europei del rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto, rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze, partecipando alla costruzione di una Europa unita e promuovendo e sostenendo iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta Europea dell'Autonomia Locale e si impegna alla sua attuazione.

Il Comune sostiene inoltre le diverse forme di rete e collaborazione fra enti locali per la promozione degli interessi dei comuni, come primo riferimento dei cittadini e come ente essenziale per il governo delle comunità.

20. Il Comune promuove altresì la valorizzazione del lavoro nella società e promuove, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione e gestione dei fattori organizzativi.

Il Comune tutela e promuove la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini e ostacola il lavoro irregolare e l'abusivismo nel lavoro autonomo quali forme di attività che offendono la dignità dei lavoratori, impediscono la trasparenza del mercato e limitano lo sviluppo dell'occupazione. Il Comune ispira la propria azione ai principi di trasparenza e qualificazione del sistema degli appalti di opere e servizi e collabora con gli altri Enti pubblici e le Istituzioni preposti al controllo per garantire il rispetto dei contratti di lavoro.

Il Comune di Empoli riconosce il diritto all'istruzione e alla formazione permanente. Garantisce la crescita qualitativa del sistema educativo e scolastico locale promuove attività di istruzione, formazione professionale e di aggiornamento per i cittadini ed il personale.

Art. 2

Unione dei Comuni del circondario dell'Empolese Valdelsa

1. Il Comune di Empoli riconosce nell'Unione dei Comuni del circondario dell'Empolese Valdelsa il principale soggetto sovracomunale attraverso il quale può essere scelto di svolgere alcune funzioni e competenze stante la specificità ed unitarietà del territorio circondariale, il tutto nel rispetto delle leggi nazionali e regionali.

2. Nell'atto di conferimento delle funzioni, sono definiti le modalità e i limiti delle attribuzioni.

Art. 3

Autonomia statutaria

1. Il Comune assume, come norma fondamentale, lo sviluppo e la difesa dell'autonomia statutaria come elemento essenziale della rappresentanza degli interessi specifici e originali della Comunità Empolese espressi nello statuto.
2. Il Comune è impegnato a tutelare la propria autonomia statutaria davanti a tutti gli organi di giustizia compresa la Corte Costituzionale contro tutte le violazioni dello statuto recate da leggi statali regionali e da atti amministrativi di Enti ed Istituzioni.
3. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune può svolgere le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune assume come norma statutaria fondamentale la salvaguardia delle proprie funzioni nei rapporti con la Regione e con gli altri enti locali.

Art. 4

Funzioni

1. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
2. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione nell'interesse comunale.
3. Per le funzioni di cui al comma 2° devono essere assicurate dallo Stato e dalle Regioni le risorse necessarie.

Art. 5

Rappresentanza della comunità

1. Il Comune cura gli interessi della Comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della Comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio.
3. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione.
4. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della Comunità.

Art. 6

Progresso sociale, culturale ed economico

1. Il Comune assume come valori fondanti per il progresso culturale la difesa e la valorizzazione delle differenze favorendo il diffondersi di una cultura dell'accoglienza e del rispetto della diversità.
2. Il progresso economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.
3. In particolare il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione.

Art. 7

Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

1. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Empoli ha una estensione di km. quadrati 62,95 ed è costituito dal capoluogo e dalle seguenti frazioni: Brusciiana, Casenuove, Corniola, Cortenuova, Fontanella, Marcignana, Martignana, Molin Nuovo, Monterappoli, Pagnana, Ponte a Elsa, Pianezzoli, Pozzale, S. Andrea, Tinaia, Villanuova.
2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzocivico sito in Empoli, Via G. del Papa, n. 41. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale nonché in modalità telematica secondo la disciplina di apposito regolamento.
3. Emblema raffigurativo del Comune di Empoli è lo stemma approvato con R.D. 6 luglio 1928. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma e il titolo "Città di Empoli".
4. L'uso e la riproduzione dell'emblema del Comune sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 8

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità, della trasparenza e della pubblicità delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge

7 agosto 1990 n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 9

Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali edei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del comune.

2. Lo Statuto entra in vigore dopo che è stato affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 10

I regolamenti comunali

I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune e sono approvati dal Consiglio, al qualespetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

Art. 11

Ordinanze

1. Il potere di emanare ordinanze spetta al Sindaco o alla Sindaca ai sensi degli artt. 50 e 54 del Dlgs.18/8/2000 n. 267, ed ai Dirigenti secondo le disposizioni di legge, del presente Statuto e dei regolamenti comunali.

2. Le ordinanze di cui al precedente comma devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per almeno 10 giorni e raccolte presso la Segreteria Generale. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Capo I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12

Ruolo e competenze

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo del Comune. Esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il Consiglio è dotato di locali sufficienti all'espletamento delle proprie funzioni, nonché di risorse idonee ad assicurarne il funzionamento.

3. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di esercitare, in relazione ad essi, agli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione

operativa, il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente conseguia gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

4. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco o della Sindaca e dei singoli Assessori.

5. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune.

6. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto da un o una Presidente eletto o eletta tra i Consiglieri e le Consigliere, escluso il Sindaco o la Sindaca.

7. Per la prima riunione esso è convocato dal Sindaco o dalla Sindaca entro 10 giorni dall' proclamazione degli eletti.

8. La prima riunione deve essere tenuta entro il termine di 10 giorni dalla convocazione ed è presieduta, fino alla elezione del o della Presidente, dal Consigliere anziano.

9. È Consigliere anziano il consigliere o la consigliera con la maggiore cifra individuale di voti risultante dalla somma dei voti di preferenza e di lista.

10. Il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 13

Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs 18.8.200, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri e delle consigliere comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 14

Il o la Presidente del Consiglio

1. Il o la Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura di concerto con il Sindaco o la Sindaca la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con i Gruppi consiliari, coordina l'attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.

2. Il o la Presidente del Consiglio è eletto o eletta a scrutinio segreto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio nelle prime due votazioni.

3. Nella terza votazione si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

4. Il o la Presidente rimane in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale; può essere revocato con mozione di sfiducia motivata, sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri e delle Consigliere assegnati, approvata con voto palese a maggioranza dei Consiglieri e delle Consigliere assegnati al Comune, senza computare in entrambi i casi il Sindaco o la Sindaca.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale degli uffici e del personale del Comune, individuati nel Regolamento del Consiglio Comunale.

6. Il o la Presidente del Consiglio Comunale assicura una preventiva ed adeguata informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri e Consigliere sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.

Art. 15

Il o la Vice presidente

1. Nella prima riunione del Consiglio comunale viene eletto a scrutinio segreto, con le stesse modalità previste per il o la Presidente, anche un o una Vice presidente.

2. Il o la Vice Presidente sostituisce il o la Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza.

3. Nel caso di assenza, impedimento e vacanza anche del o della Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal consigliere anziano o dalla consigliera anziana.

Art. 16

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. Ciascun consigliere e consigliera deve appartenere ad un gruppo consiliare.

2. Nel Consiglio Comunale è possibile la costituzione di un gruppo misto, il quale sarà rappresentato da un coordinatore.

3. I gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri e dalle Consigliere comunali.

4. I gruppi sono rappresentati dal Capigruppo, tranne il gruppo misto che è rappresentato da un coordinatore.

5. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del o della Presidente del Consiglio comunale e concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

6. Ai Gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture e attrezzature di supporto, anche ad uso promiscuo, idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presente le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

7. Ai Gruppi consiliari è garantito inoltre il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'espletamento dei diritti scaturenti dall'esercizio del mandato.

8. Ai Capigruppo consiliari sono comunicate contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni della Giunta Comunale per l'attivazione dell'eventuale controllo.

Art. 17

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale istituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti col criterio di proporzionalità rispetto ai gruppi consiliari, stabilendo il numero e le competenze, con deliberazione adottata entro 60 gg. dalla seduta di insediamento.
2. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni consultive, preparatorie ed istruttorie. Una di esse svolge anche funzioni di controllo e garanzia ed è presieduta da un consigliere o una consigliera espresso o espressa dalle opposizioni.
3. Attraverso le Commissioni consiliari permanenti il Consiglio comunale esercita in modo sistematico ed incisivo le funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività del Comune.

Art. 18

Commissioni speciali e temporanee

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali e temporanee per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti, piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
2. Su proposta del Sindaco o della Sindaca, o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e consigliere, il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi.

Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

3. E' in ogni caso costituita la Commissione Pari Opportunità la cui composizione è stabilita dall'apposito Regolamento. La Commissione vigila sull'attività del Comune affinché vengano rimossi gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.

Art. 19

Consiglieri comunali

1. Il Consigliere o la Consigliera rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato. La posizione giuridica e lo status del Consigliere e della Consigliera sono regolati dalla Legge.
2. Il Consigliere o la Consigliera comunale assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga.
3. Nell'esercizio delle funzioni il Consigliere o la Consigliera si avvale della collaborazione degli uffici comunali.

4. Il Consigliere o la Consigliera, nell'esercizio del potere di iniziativa, può formulare interrogazioni, interpellanze, domande di attualità, ordine del giorno o mozioni su tutte le attività del Comune e presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere o consigliera comunale sono indirizzate in forma scritta al Presidente del Consiglio e sono irrevocabili dal momento della loro presentazione. Il o la Presidente deve inserire la surroga del giorno della seduta del Consiglio immediatamente successiva.

Art. 20

Consigliere straniero aggiunto o Consigliera straniera aggiunta

1. Al Consiglio Comunale partecipa permanentemente un rappresentante dei cittadini stranieri residenti ad Empoli, designato dalla Consulta dei Cittadini Stranieri ai sensi del successivo art. 31 comma 6. Il rappresentante ha diritto di prendere la parola e di porre quesiti al Consiglio, alla stessa stregua e con le stesse modalità previste per i Consiglieri e le Consigliere Comunali.

2. Il rappresentante degli stranieri non ha diritto di voto.

Art. 21

Accesso dei Consiglieri e delle Consigliere

1. I Consiglieri e le Consigliere comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società cui partecipano il Comune.

2. Nel rispetto del segreto d'ufficio, i consiglieri e le Consigliere hanno diritto di accesso agli uffici degli enti sopra richiamati per le notizie, informazioni e tutto ciò che può risultare utile all'esercizio del mandato.

Capo II – IL SINDACO O LA SINDACA E LA GIUNTA COMUNALE

Art. 22

Il Sindaco o la Sindaca

1. Il Sindaco o la Sindaca:

- a) rappresenta l'Ente;
- b) interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale;
- c) è responsabile dell'Amministrazione del Comune;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- e) nomina e revoca gli assessori;
- f) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni e società, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
- g) nomina e revoca i Dirigenti delle strutture organizzative ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, e quelli di collaborazione esterna;

h) convoca e presiede la Giunta comunale, della quale promuove e dirige l'attività;

i) può delegare ai singoli assessori atti di sua competenza, con potere di avocazione e diriassunzione del provvedimento in ogni momento;

l) può sospendere motivatamente l'esecuzione di atti riservati alla competenza dei Dirigenti, rimettendoli al Segretario o alla Segretaria comunale;

m) indice i referendum cittadini;

n) è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti in materia, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio.

2. Nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza del Comune, porta il simbolo recante lo stemma della città.

Art. 23

Il Vice Sindaco o la Vice Sindaca

1. Il Sindaco o la Sindaca nomina, fra gli Assessori, un Vice Sindaco o una Vice Sindaca, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco o della Vice Sindaca, le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore più anziano di età.

Art. 24

Programma di governo

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco o la Sindaca, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere o Consigliera ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazioni di apposite proposte, nelle modalità indicate da regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale, il Consiglio Comunale provvede, in occasione della discussione del Bilancio Consuntivo, a verificare le attuazioni di tali linee da parte del Sindaco o della Sindaca e dei rispettivi Assessori. È in facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco o la Sindaca presenta al Consiglio, appositamente riunito in sessione straordinaria, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto

all'approvazione del Consiglio, previo esame e discussione sul grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 25

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è costituita dal Sindaco o dalla Sindaca e da un massimo di otto Assessori. La composizione di essa tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di rappresentanza di genere.
2. Possono essere nominati Assessori persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere o Consigliera comunale, e per le quali non sussistono cause di incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità per il Consiglio comunale di Empoli.
3. La Giunta verifica negli Assessori il possesso dei requisiti previsti.
4. La Giunta comunale:
 - a) collabora con il Sindaco o la Sindaca nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico-amministrativi generali dell'Ente.
 - b) svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
 - c) compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, o dai regolamenti, del Sindaco o della Sindaca, del segretario o della segretaria o dei dirigenti.
 - d) riferisce annualmente al consiglio della propria attività.
5. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco o alla Sindaca, ed hanno efficacia immediata.
6. Della revoca e delle dimissioni, della sostituzione degli Assessori il Sindaco o la Sindaca dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva all'evento.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Sindaca o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco o la Sindaca e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, non computando tra i componenti il Sindaco o la Sindaca.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri o Consigliere assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco o la Sindaca, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27

Pubblicità della situazione economica ed associativa del Sindaco o della Sindaca, degli Assessori ed dei Consiglieri e delle Consigliere e obblighi sulla trasparenza.

1. Il Sindaco o la Sindaca, gli Assessori, le Assessore, i Consiglieri e le Consigliere, al momento della elezione o della nomina e per ogni anno del mandato, sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito di dichiarazioni e documenti presso la Segreteria Generale del Comune la propria situazione reddituale e patrimoniale (redditi imponibili, diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati, azioni e quote di partecipazioni societarie; indennità di amministratori o di sindaci di società, etc.).
2. Gli stessi sono tenuti alla pubblicazione, tramite la Segreteria Generale, di tutta la documentazione riguardante il ruolo istituzionale prevista dalla normativa vigente in materia di trasparenza.
3. Gli amministratori delle società partecipate sono tenuti a rispettare le normative sulla trasparenza e sulla pubblicità della situazione patrimoniale prevista dall'apposita normativa in materia.
4. Il Comune di Empoli vigila sull'attuazione della normativa vigente, per quanto di competenza.

Art. 28

Spese per la campagna elettorale

1. I singoli candidati ed i rappresentanti di ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale devono dichiarare, mediante nota scritta da far pervenire alla Segreteria Generale del Comune all'inizio del procedimento elettorale, la somma precisa preventivamente stanziata per il totale delle spese elettorali.
2. Gli stessi soggetti, subito dopo lo svolgimento delle elezioni e comunque entro e non oltre sessantagiorni, devono altresì presentare al predetto ufficio il rendiconto circostanziato e documentato delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale.
3. La suddetta documentazione è conservata presso la Segreteria Generale, ove ogni cittadino può prenderne visione.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 29

Libere forme associative ed organismi di partecipazione

1. Il Comune opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona con l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità cittadina, realizzando concretamente condizioni di pari opportunità fra donne e uomini.
2. Il Comune promuove e favorisce le forme democratiche di associazionismo garantendo la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi e organismi.

3. Le libere forme associative e gli organismi di partecipazione collaborano con il Comune alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

4. È istituito apposito Albo dove vengono iscritti, a richiesta, gli organismi associativi che operano nel Comune. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinate dal Regolamento degli istituti di partecipazione.

5. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli enunciati nel presente statuto e devono altresì dimostrare la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, il perseguimento di scopi di ordine sociale, la democraticità della loro struttura e delle forme di decisione.

6. Allo scopo di valorizzare le forme associative, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti in apposito Albo possono essere assicurati vantaggi economici diretti ed indiretti secondo le modalità e i criteri che sono contenuti in apposite norme regolamentari.

Art. 30

Diritti delle forme associative iscritte all'Albo

1. Le associazioni e le libere forme associative iscritte all'Albo:

- a) vengono consultate, secondo i criteri, le modalità e le procedure previste nel presente Statuto e nel regolamento di partecipazione, su questioni riguardanti le specifiche materie oggetto delle rispettive attività;
- b) possono ottenere il patrocinio del Comune per manifestazioni o attività promosse ed organizzate dalle stesse;
- c) possono accedere alla struttura, ai beni ed ai servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti.

2. Le associazioni e le altre libere forme associative, iscritte all'Albo, inoltre, possono partecipare, secondo i criteri e le modalità previste nel regolamento, alla gestione di servizi comunali, quali impianti sportivi, culturali, ricreativi, sociali ed educativi.

3. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 31

Organismi di partecipazione e Consulte comunali ed intercomunali

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale il Comune può istituire consulte comunali aventi funzioni propositive e consultive per ambiti e materie determinate.

Oltre agli organismi previsti dal presente articolo possono esserne istituiti ulteriori. Sull'istituzione decide il Consiglio Comunale attraverso l'approvazione di apposite delibere istitutive e regolamenti dedicati.

2. Le Consulte sono composte da membri designati dalle libere forme associative e dalle associazioni iscritte all'Albo comunale.

Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o la Sindaca, gli Assessori, le Assessorie, i Consiglieri e le Consigliere. I membri delle consulte restano in carica per un massimo di cinque anni.

Ciascuna consulta elegge il proprio Presidente.

3. Sono in ogni caso istituite la Consulta degli studenti, la Consulta della disabilità, il Consiglio degli stranieri, la Commissione Pari Opportunità e il Consiglio delle Bambine e dei bambini.

L'attività di questi organismi di partecipazione è normata da appositi regolamenti approvati al Consiglio Comunale.

4. La Consulta degli studenti è uno strumento di collegamento, confronto e collaborazione tra il Comune di Empoli e gli studenti che vivono in città o che ne frequentano le sue istituzioni scolastiche. La Consulta ha potere consultivo e promuove, stimola e concorre ad accrescere le politiche del Comune nei confronti degli studenti.

5. La Consulta della disabilità promuove, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, tutte quelle iniziative tese alla rimozione dei pregiudizi che inficiano una normale vita di relazione dei soggetti svantaggiati. La Consulta ha inoltre lo scopo di promuovere tutte quelle iniziative volte alla realizzazione di un ambiente (inteso come l'insieme degli edifici, degli spazi architettonici ed urbanistici compresi i mezzi di trasporto pubblico) che garantisca ad ognuno l'esercizio autonomo di ogni attività indipendentemente dall'età, dalle caratteristiche psicofisiche e sensoriali.

6. Il Consiglio dei Cittadini stranieri ha la funzione di rappresentare gli stranieri residenti nel territorio comunale, al fine di coinvolgere ed integrare gli stessi nell'ambito della comunità locale. Il Consiglio dei Cittadini stranieri nomina un proprio rappresentante in Consiglio Comunale. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio dei Cittadini stranieri e del suo rappresentante sono stabilite da apposito regolamento. Il rappresentante dei Cittadini stranieri partecipa ai lavori del Consiglio, secondo quanto previsto dal precedente articolo 20.

7. La Commissione pari opportunità, già richiamata all'art 18 del presente statuto, è istituita in piena coerenza e adesione del principio di parità sancito dall'art 3. della Costituzione italiana, dalle leggi di parità e pari opportunità e in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 23/2/1987 n.14.

La Commissione promuove la rimozione degli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.

La Commissione si riunisce presso il Comune ed è organo consultivo, di proposta, di progettazione del Consiglio e della Giunta Comunale, volto a dare espressione alla differenza di genere ed alla valorizzazione della soggettività femminile.

La Commissione, con apposito regolamento, garantisce nella sua composizione la rappresentanza delle donne elette nel Consiglio Comunale e di esperienze e realtà femminili cittadine.

8. Il Consiglio dei bambini e delle bambine è un organismo di partecipazione istituito dal Comune d'intesa e in collaborazione con le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

Il Consiglio è un organo democratico, permanente e collegiale che rappresenta tutte le bambine ed i bambini di Empoli e promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita politica e amministrativa locale.

L'organizzazione e le modalità di elezione del Consiglio delle bambine e dei bambini sonodisciplinate da apposito Regolamento.

Il Comune di Empoli istituisce inoltre la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e ne dettaglia la funzione, il ruolo, l'attività e l'individuazione tramite apposito regolamento.

9. Le consulte, nelle materie di competenza, possono:

- a) esprimere pareri preventivi a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;
- b) esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- c) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.

10. Le proposte di cui alla lett. b) e c) del comma precedente sono rivolte al Sindaco o alla Sindaca. Questi le trasmette alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giuntacomunale per conoscenza. La Commissione, con la partecipazione del Sindaco o della Sindaca e dell'assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta per l'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente, entro venti giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio e alla Giunta, secondo le rispettive competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto o a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione consiliare e, comunque, entro e non oltre trenta giorni dallo stesso.

11. Possono essere istituite, previa intesa con i Comuni interessati, consulte intercomunali.

Art. 32

Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di trasparenza e partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo secondo le disposizioni della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni e del Regolamento.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione, sia di organi politici che burocratici, dovranno ispirarsi ai suddetti principi e dare atto del pieno rispetto degli stessi.

Art. 33.

Regolamento per i beni comuni

1. Il Comune di Empoli si dota di un regolamento ai fini di favorire le forme di collaborazione tra cittadini e l'amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

Capo II - FORME DI INTERVENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 34

Il regolamento di partecipazione

1. Il Comune di Empoli si dota di un regolamento di partecipazione quale strumento unico e unitario per l'organizzazione e la definizione di organismi partecipativi, strumenti di partecipazione permanenti e modalità di partecipazione dei cittadini alla vita del Comune.
2. Per la definizione dei compiti e del funzionamento delle Consulte, il Comune si dota di regolamenti specifici.

Art. 35

Interrogazioni dei cittadini

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco o alla Sindaca interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione con le procedure stabilite nel Regolamento di partecipazione.
2. La risposta viene fornita entro 60 giorni dal Sindaco o dalla Sindaca, dal Segretario o dalla Segretaria comunale e dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'interrogazione stessa.

Art. 36

Tutela del Contribuente

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione ed interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

Art. 37

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, all'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento nel Comune sulla questione sollevata.
3. La procedura si chiude in ogni caso con provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione nei modi stabiliti dal regolamento di partecipazione.

Art. 38

Proposte di iniziativa popolare

1. Sono titolari dei diritti di iniziativa e partecipazione popolare:
 - a) - i cittadini italiani e i cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea residenti nel Comune che abbiano compiuto i diciotto anni;

b) - gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nel Registro della Popolazione da almeno 3 anni, che abbiano compiuto 18 anni.

2. L'iniziativa popolare per la formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Sindaco o alla Sindaca di proposte redatte in articoli o in uno schema di deliberazione.

3. La proposta, che deve essere sottoscritta da un congruo numero di cittadini fissato nel Regolamento di partecipazione, deve essere trasmessa per il parere ai responsabili dei servizi interessati, dal Segretario o dalla Segretaria comunale e, se necessario, all'Ufficio di Ragioneria per l'attuazione della copertura finanziaria.

4. Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) - revisione dello Statuto;

b) - bilancio e tributi;

c) - disciplina del personale e ordinamento degli uffici;

d) - espropriazioni per pubblica utilità;

e) - nomine di competenza degli organi dell'Amministrazione comunale.

5. Le firme devono essere autenticate nei modi di legge.

6. Il Regolamento di partecipazione determina la procedura di esame della proposta.

7. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 39

Le consultazioni

1. Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.

2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche della città, o particolari fasce della popolazione.

3. Le consultazioni possono essere indette dall'amministrazione comunale tramite il Sindaco o la Sindaca su proposta della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune o da almeno 1500 cittadini maggiorenni residenti nel Comune.

4. Le ulteriori modalità per l'attivazione e lo svolgimento delle consultazioni sono disciplinate dall'apposito regolamento di partecipazione.

5. La o il Presidente del Consiglio comunale, qualora la consultazione sia stata indetta dal Consiglio comunale, promuove la discussione in Consiglio sui risultati della consultazione entro due mesi dal

completamento delle attività. È in ogni caso possibile sottoporre al Consiglio o alle Commissioni Consiliari i risultati delle consultazioni non proposte dal Consiglio.

Capo III - L'AZIONE POPOLARE

Art. 40

L'azione sostitutiva

1. Ciascun cittadino può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dal cittadino.
3. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per costituirsi in giudizio ed aderire alle azioni e ai ricorsi introdotti dal cittadino nell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementie motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo IV - IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 41

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
4. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili nei centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

Capo V - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 42 Istituzione e ruolo

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore Civico. Esso è istituito a livello regionale.

Capo VI - REFERENDUM

Art. 43

Referendum

1. Per la miglior tutela degli interessi collettivi del Comune di Empoli possono essere indetti referendum consultivi, abrogativi di regolamenti o atti amministrativi

2. I referendum possono avere ad oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

3. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende partecipate;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) designazioni e nomina di rappresentanti;
- e) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
- f) strumenti urbanistici.

4. La richiesta di referendum, presentata dal Comitato promotore, deve essere sottoscritta da almeno 200 residenti nel Comune di Empoli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di sottoscrizione della richiesta. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità stabilite dalla legge per i referendum nazionali e presentate al Segretario o alla Segretaria comunale che ne attesta la validità e il numero. La sottoscrizione deve essere avvenuta nei due mesi precedenti la consegna delle firme.

5. Un Comitato di garanti, composto dal o dalla Presidente del Tribunale di Firenze o un suo delegato, dal Segretario o dalla Segretaria comunale e da un esperto in materie giuridiche designato dall'Università degli Studi di Firenze, verifica l'ammissibilità della richiesta di referendum.

6. Se il referendum è ammissibile, per il prosieguo del procedimento, è necessario che la richiesta venga confermata mediante sottoscrizione da parte di almeno oltre 3000 persone aventi i requisiti di cui al 4° comma. Le firme devono essere raccolte entro tre mesi dal pronunciamento del comitato di garanti in merito alla verifica dell'ammissibilità e devono essere autenticate nei modi di legge e presentate al Segretario o alla Segretaria comunale che ne attesta la validità e il numero.

7. Il referendum può essere richiesto anche dal Consiglio comunale con deliberazione approvata da due terzi dei consiglieri o consigliere assegnati al Comune.

8. Hanno diritto di partecipare al voto secondo le modalità previste nel Regolamento, tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto gli anni 18 alla data di indizione del referendum.

9. Lo svolgimento della attività referendaria ed i termini entro i quali questa va compiuta sono disciplinate dal regolamento di partecipazione.

Art. 44

Effetti dei referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.
2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco o della Sindaca, il Consiglio o la Giunta deliberano i relativi e conseguenti atti.
3. In caso di referendum consultivo, il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri o consiglieri assegnati.

TITOLO IV

UFFICI COMUNALI

Capo I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 45

Principi generali dell'organizzazione

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario o dalla Segretaria comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
3. I servizi del Comune di Empoli si ispirano ai valori della trasparenza, dell'accessibilità totale e aderiscono agli obiettivi di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il Comune di Empoli promuove iniziative nella direzione di rendere fortemente accessibili a tutti, senza alcun tipo di ostacolo, i propri servizi attraverso l'impiego di personale e strumenti digitali. L'amministrazione, anche attraverso gli strumenti informativi e digitali, promuove la trasparenza delle scelte, degli atti amministrativi e del lavoro degli organi collegiali elettivi.
4. Il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale, specifica, nel rispetto della normativa vigente, l'organizzazione, le attribuzioni e i compiti dei diversi uffici, settori e servizi dei relativi responsabili e dirigenti. L'articolazione degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno

schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, su proposta della Conferenza dei dirigenti, dispone attraverso gli strumenti forniti dalla normativa il programma delle assunzioni.

5. L'Amministrazione persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. Deve essere assicurato l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Capo II - IL SEGRETARIO O LA SEGRETARIA COMUNALE E IL VICE SEGRETARIO O LA VICE SEGRETARIA COMUNALE

Art. 46

Ruolo e funzioni del Segretario o della Segretaria Comunale

1. La Segretaria o il Segretario comunale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento o conferitigli dal Sindaco o dalla Sindaca, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa. In particolare assolve compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, della Sindaca o del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dalla Sindaca o dal Sindaco.

2. La Segretaria o il Segretario, inoltre:

- convoca e presiede la conferenza dei dirigenti;
- presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;
 - adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e delle consigliere;
 - sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune.

Art. 47

Ruolo e funzioni del vicesegretario o della vicesegretaria Comunale

1. Il Sindaco o la Sindaca può nominare un Vicesegretario o una Vicesegretaria con il compito di coadiuvare il Segretario o la Segretaria comunale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 48

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale può essere nominato ove la normativa lo consenta ai fini di provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco stesso. Sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, curando la predisposizione dei piani previsti dall'art. 108, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

2. Il Sindaco o la Sindaca può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato, previa deliberazione della Giunta Comunale e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

3. I compiti del Direttore Generale saranno definiti nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Capo III - I DIRIGENTI

Art. 49

Funzioni

1. I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

2. È attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti delle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario o la Segretaria comunale e i dirigenti, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

3. I dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti

deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. In particolare ai dirigenti compete la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata - per l'accertamento - che sotto l'aspetto della spesa - per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione - in conformità alle direttive ed ai principi dettati dagli organi dell'Amministrazione.

4. I Dirigenti presiedono le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale dipendente, escluso il personale delle qualifiche dirigenziali, secondo le norme dell'apposito regolamento.

5. I dirigenti stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione comunale secondo i relativisettori. In caso di assenza o impedimento del Dirigente competente o di vacanza del posto, il Sindaco o la Sindaca designa con apposito provvedimento il dirigente incaricato della sostituzione.

6. Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.

7. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e della semplificazione delle procedure amministrative.

Art. 50

Incarichi di Dirigenza e ad alta specializzazione

1. La copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, nell'ambito di quanto previsto dalla Legge, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, avente durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce gli ulteriori limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati tali contratti.

3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti dal Sindaco o dalla Sindaca con atto motivato con i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI

Capo I - COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 51

Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo dei propri uffici, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali consorzi, società di capitali o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'Amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con appositi atti.

2. Spetta al Consiglio comunale, attraverso gli strumenti di programmazione di sua competenza, fornire gli indirizzi necessari al miglioramento e al potenziamento dei servizi pubblici, in relazione all'esigenza che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

4. Ai servizi pubblici locali si applica quanto stabilito dalla normativa vigente, relativamente alla qualità dei servizi pubblici locali e alle Carte dei Servizi.

5. Il Comune, nell'istituzione dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta degli Amministratori e dei Dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.

6. I Regolamenti delle Istituzioni, gli Statuti delle Aziende Speciali, dei Consorzi e delle Società stabiliscono modalità per consentire la possibilità di vigilanza e di controllo sulle loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

Capo II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 52

Forme di gestione dei Servizi Pubblici

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle forme previste dalle norme vigenti.

2. La legge fissa i principi generali ai quali devono essere ispirate le forme di gestione.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare anche indirettamente ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 53

Forme di controllo

1. Il Consiglio comunale promuove il costante controllo, monitoraggio e valutazione delle attività degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, al fine di verificare se essa genera i risultati attesi, e se siano rispettati gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio.

2. Gli atti istitutivi e regolamentari degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune debbono comprendere clausole che indichino i tempi e le modalità con cui tali enti sono tenuti a

produrre informazioni ai fini dell'esercizio dei poteri del Consiglio comunale e della Commissioneconsiliare di controllo.

3. Unitamente al bilancio consuntivo la Giunta presenta al Consiglio il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.

Art. 54

Carte dei servizi

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve sempre ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, economicità, uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione e deve tutelare le esigenze degli utenti. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.

2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizioed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

Art. 55

Forme di gestione

1. Le diverse forme di gestione sono normate dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

2. Il Comune può individuare diverse modalità di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economicacostituendo società nelle forme e nei limiti indicati dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

3. Per i servizi pubblici a rilevanza non economica può costituire, a norma del Testo Unico degli EntiLocali, istituzioni, aziende speciali, anche consortili, o società a capitale interamente pubblico che realizzino la parte più importante dell'attività con gli enti soci che la controllano.

Art. 56

Affidamento gestione a terzi

1. Il Comune può procedere all'affidamento della gestione di servizi a terzi individuati in base a procedure ad evidenza pubblica, fatte salve le normative di settore vigenti.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE FRA ENTI

Capo I – CONVENZIONI, CONSORZI E UNIONE DEI COMUNI

Art. 57

Convenzioni, consorzi e Unione dei Comuni.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Enti Locali apposite convenzioni.
2. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire Consorzi con altri Enti Locali.
3. La legge disciplina le modalità per la stipula di queste convenzioni e per l'istituzione di Consorzi.
4. Ai fini dell'esercizio di funzioni e servizi il Comune può far parte di una Unione dei Comuni.

Capo II - ACCORDI DI PROGRAMMA**Art. 58**

Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco o la Sindaca, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VII CONTROLLI INTERNI**Art. 59**

Controlli interni

1. Il Comune, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguate a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Art. 60

Legalità e anticorruzione

1. Il Comune, in attuazione di quanto disposto dalla legge, uniforma la sua attività alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2. L'azione del Comune, sia nei singoli settori e servizi di attività, sia sul piano complessivo dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, risponde al principio di legalità che l'Ente è tenuto ad osservare ed applicare con scrupolosa attenzione e responsabilità, quale principio fondamentale della propria organizzazione e del proprio funzionamento. Detto principio si traduce nel coordinamento unitario dell'attività stessa finalizzato ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza e legalità sostanziale dell'azione comunale.

TITOLO VIII

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Capo I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 61

Il bilancio di previsione e gli strumenti di programmazione finanziaria

1. Il Comune adotta e utilizza tutti gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente.

2. Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri e Consigliere assegnati al Comune. Le variazioni al bilancio, proposte nel corso dell'esercizio finanziario in relazione alle entrate e alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento, sono di competenza del Consiglio comunale e approvate con la maggioranza dei Consiglieri e Consigliere presenti, salvo quelle che la legge ed il vigente Regolamento di Contabilità attribuiscono alla competenza della Giunta Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario o ai Responsabili della Spesa.

3. La Giunta comunale predispose lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati e al Documento unico di programmazione. Prima della discussione in Consiglio Comunale, sulla base di quanto stabilito dai regolamenti, i documenti del Bilancio sono sottoposti all'esame della commissione consiliare competente.

Al bilancio di previsione sono allegate altresì le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale.

Le proposte relative al programma triennale dei lavori pubblici, al piano delle alienazioni e valorizzazioni, al piano degli acquisti di forniture e servizi, sono presentate al Consiglio unitamente al bilancio di previsione finanziario in quanto necessarie a dare coerenza alla manovra finanziaria.

4. Qualunque provvedimento che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve essere preceduta da una verifica da parte del responsabile di ragioneria al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli di bilancio.

Art. 62

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli strumenti di programmazione degli enti locali, ai sensi dei vigenti principi contabili, sono costituiti oltre al bilancio di previsione finanziario, dal Documento unico di programmazione (DUP) e l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, presentati al Consiglio dalla Giunta per le conseguenti deliberazioni, dal piano esecutivo di gestione, dalle variazioni di bilancio, dalle delibere di assestamento del bilancio e di controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Lo schema di rendiconto sulla gestione conclude il sistema di bilancio dell'ente.

2. Lo schema del bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale. Prima della discussione in Consiglio Comunale, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento, i documenti del Bilancio sono sottoposti all'esame della commissione consiliare competente.

Art. 63

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che la Giunta predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale contestualmente al progetto di Bilancio previsionale nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

Il Programma Triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni, che il Comune predispone nell'esercizio della sua autonoma competenza e, quando esplicitamente previsto, in accordo con altri soggetti pubblici e privati, conformemente agli obiettivi assunti come priorità.

2. Il programma degli investimenti e delle opere pubbliche comprende l'elencazione dei singoli settori di intervento compresi nel piano con l'indicazione delle modalità di finanziamento della relativa spesa.

3. Il programma comprende, relativamente alle opere e gli investimenti previsti per il primo anno, una elencazione analitica dei singoli interventi con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione, le priorità in ordine alla realizzazione degli stessi, nonché il piano finanziario che individua le risorse necessarie per la sua attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse nel bilancio di previsione finanziario. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

Art. 64

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

2. Il Regolamento comunale di contabilità prevede precisi sistemi di rilevazione e stabilisce le modalità, le tecniche ed i tempi di effettuazione del controllo stesso, individuando: centri di costo, diricavo, di responsabilità e di singole aree di attività, nonché gli strumenti da adottare per la tenuta della contabilità analitica, economico-patrimoniale e fiscale, oltre a quella finanziaria.

Art. 65

Contributi, sovvenzioni

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi è disciplinata dal Regolamento di accesso ai contributi economici formato in ossequio ai principi stabiliti dalla legge.

Art. 66

Tutela del Contribuente

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpellato, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

Capo II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 67

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite alla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 68

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimenti che non trova copertura con le risorse di cui al precedente comma.

Capo III - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 69

La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso gli uffici preposti, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni all'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. La Giunta può derogare a tale principio per motivi di pubblico interesse.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica.

7. I beni mobili, in caso di sostituzione, vengono alienati con determinazione del Dirigente competente.

Capo IV - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ed IL RENDICONTO della GESTIONE

Art. 70

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale nomina il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del D.Lgs 18.8.2000, n.267.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 71

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati, anche mediante contabilità economico-patrimoniale e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri e consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri e consiglieri in carica.

Capo V - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 72

Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

Capo VI - TESORERIA E CONCESSIONARIO

Art. 73

Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un soggetto abilitato dalla legge mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.
3. Il funzionamento del servizio di Tesoreria è disciplinato dal Regolamento di contabilità.

TITOLO IX**COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

Art. 74

Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco o la Sindaca esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 75

La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 76

La Città Metropolitana

1. Il Comune di Empoli fa parte della Città Metropolitana di Firenze, e ad essa fa riferimento per le rispettive competenze e con essa collabora per il governo del territorio.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Città Metropolitana che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Città Metropolitana per la realizzazione sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 77

L'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa.

1. Il Comune di Empoli fa parte dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa insieme ai comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa. L'Unione dei Comuni esercita le funzioni e i compiti

conferiti dalla legge e quelle affidategli dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 78

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consigliocomunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 79

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco o la Sindaca invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albopretorio.
4. Il Segretario o la Segretaria comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

Art. 80

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Tutti i Regolamenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente Statuto devono essere deliberati entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**